

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPI SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

Art. 1

Al personale dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca, possono essere concesse anticipazioni sulla indennità di anzianità di cui all'art. 77 del Regolamento tipo per il personale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura approvato con decreto interministeriale 12.7.1982, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 85 del medesimo decreto, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 20 aprile 1995, n. 245.

Le anticipazioni a valere sull'indennità di anzianità possono inoltre essere concesse per le finalità previste dall'art. 7 della legge 8.3.2000, n. 53 e dall'art. 5 D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 contenente le disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità.

Art. 2

La domanda di concessione dell'anticipazione deve essere indirizzata al Segretario Generale, il quale risponde con lettera.

Art. 3

Le anticipazioni sull'indennità di anzianità devono essere contenute nell'importo massimo dell'80% dell'indennità di anzianità maturata alla data della richiesta.

Art. 4

Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni a valere sull'indennità di anzianità del personale camerale, è determinato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive.

Art. 5

Il suddetto tasso è applicato sull'ammontare dell'anticipazione concessa e gli interessi annui dovuti, dalla data di concessione dell'anticipazione fino alla data di cessazione dal servizio, sono addebitati a carico degli emolumenti netti in rate mensili di eguale importo per 12 mensilità. Le suddette somme non riducono l'ammontare del debito originario in quanto per la restituzione dell'anticipazione non è previsto un piano di ammortamento con restituzione graduale ma, esclusivamente, la restituzione del capitale in unica soluzione alla data di cessazione dal servizio.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il dipendente di estinguere il totale debito, oltre alla quota di interessi maturata, in qualunque momento.

All'atto della liquidazione finale della indennità di anzianità sarà detratto dalla somma da corrispondere al dipendente, al netto delle imposte dovute, l'importo del prestito concesso.

Art. 6

Le anticipazioni sull' indennità di anzianità sono concesse per le seguenti finalità:

- a) acquisto, costruzione o miglioramento di alloggio destinato ad uso abitazione propria o dei propri figli (residenza);
- b) spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero per i figli.
- c) ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa dal lavoro, nonché per i congedi di formazione ai sensi degli artt. 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e 5 del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 contenente le disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. La richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facoltà di richiedere un'anticipazione di entità superiore (in questo caso, nel limite di cui all'art. 2 del presente regolamento) fornendo la relativa documentazione probatoria.

Art. 7

Le richieste di anticipazione di cui all'art. 6 lett. a) devono essere corredate:

- in caso di acquisto di alloggio destinato ad uso abitazione propria o dei propri figli da copia dell'atto notarile di compravendita ovvero atto preliminare di compravendita in forma di scrittura privata autenticata. Le anticipazioni per acquisto di alloggio devono essere richieste entro un anno dalla firma del contratto.
In caso di comproprietà il valore dell'immobile acquistato deve essere considerato in proporzione alla quota spettante al richiedente.
- in caso di costruzione o miglioramento di alloggio destinato ad uso abitazione propria o dei propri figli dai preventivi di spesa con successiva presentazione delle corrispondenti fatture o ricevute fiscali, ovvero dichiarazione su carta intestata della ditta che i lavori di cui al preventivo sono stati eseguiti. In caso di comproprietà l'ammontare delle spese indicate nei preventivi dovrà essere suddiviso in proporzione alle quote di pertinenza, a meno che risulti da una apposita dichiarazione che la spesa è a totale carico del richiedente.

In entrambi i casi, dall'atto notarile, o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve comunque risultare che trattasi di casa di proprietà destinata ad uso di abitazione del dipendente o dei propri figli.

Per le finalità di cui all'art. 6 lett. b), l'Amministrazione, in considerazione della particolarità dei casi ivi contemplati, si riserva la possibilità di valutare caso per caso l'idoneità della documentazione necessaria a dimostrare l'onerosità della spesa.

Art. 8

Nel caso di anticipazioni a favore del personale trasferito in seguito a processi di mobilità obbligatoria prevista dalla vigente normativa, ai fini della quantificazione dell'indennità maturata all'atto della richiesta di cui all'art. 2 è computata l'anzianità maturata presso

l'Ente di provenienza a condizione che sia avvenuto il versamento all'Ente camerale del trattamento teoricamente liquidabile all'interessato all'atto del trasferimento.

Art. 9

Ulteriori anticipazioni potranno essere erogate tenendo conto di quelle già concesse, e comunque nel rispetto del limite complessivo previsto.